

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso

Nell'interesse della: dott.ssa **Roberta Puglisi**, nata a Caserta, il 23.03.1978, residente in Caserta (CE) alla Via Sant'Agostino, n. 3, C.F. PGLRRT78C63B963F, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci, 17/B, presso lo studio dell'avv.to Luciano Imparato (C.F. MPRLCN74R24G813N) che la rappresenta e la difende, in virtù di mandato a margine del presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria all'indirizzo di p.e.c.: lucianoimparato@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrente-

Contro: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Luisa Franzese, con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55; -resistente-

Nonché: dott.ssa **MARIA TERESA TINTO**, c.f. TNTMTR78A44A512M residente in Caserta (ce), alla via S.S. nome di Maria 7. -controinteressato-

Per l'annullamento, previa sospensione

- del Decreto MIUR.AOODRCA.REGISTROUFFICIALE(U) n. 13492 del 15-09-2016, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di

PROCURA

Avv. Luciano Imparato

Le conferisco incarico a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio con ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di proporre istanze, riassumere, transigere, conciliare, riscuotere e quietanzare, proporre e resistere a motivi aggiunti e domande riconvenzionali o incidentali, reclami e appelli, revocazioni ordinarie e straordinarie, ricorsi per Cassazione e opposizioni di terzo, rinunciare, senza bisogno di conferma o ratifica, eleggere domicilio presso altri avvocati.

La autorizzo, inoltre, a farmi sostituire da altri avvocati o nominarne altri con pari poteri, ritenendo fin da ora per rato e valido il Suo operato nonché quello degli avvocati da Lei designati quali suoi sostituti.

Confermo di essere stata edotta di tutti i miei diritti di cui all'art. 13 del citato T.U.

Eleggo domicilio con Lei presso il Suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci 17b


È autentica

Il grado; A22 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) indetto con Decreto del Direttore Generale n. 106 del 23/02/2016, limitatamente alla parte in cui riconosce alla dott.ssa Roberta Puglisi il punteggio di 0,60 per le n. 3 (tre) pubblicazioni indicate nella domanda di partecipazione;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;

Fatto

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico Regionale per la Campania con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, indicava un concorso su base regionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la copertura di 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del decreto medesimo.

La ricorrente, dott.ssa Roberta Puglisi, presentava domanda di partecipazione al concorso *de quo*, numero di protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTROPOLIS.0193517.29-03-2016 (v. doc.1), allegando alla medesima tutti i titoli valutabili in base alla **TABELLA A**, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità (v. allegato 2), allegata al Decreto Ministeriale n. 94 del 23/02/2016.

A tal fine, la dott.ssa Roberta Puglisi presentava, tra i vari attestati, nella sezione *"Altri titoli valutabili"*, alla voce *"Pubblicazioni"*, n. 3 (tre) pubblicazioni riconducibili alla tipologia "libro", nello specifico (v. doc. 1):

1. "Ciascuno a modo suo" nella drammaturgia di Luigi Pirandello, edito da Homo Scrivens, 2016, codice ISBN 978-88-99304-59-1;
2. "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Luigi Pirandello. Un percorso didattico, edito da Homo Scrivens, 2016, codice ISBN 978-88-99304-58-4;
3. "Ciascuno a suo modo" l'allestimento di Luigi Squarzina e le altre rappresentazioni, edito da Homo Scrivens, 2016, codice ISBN 978-88-99304-60-7.

In esito alle prove concorsuali, la concorrente consegnava, come esplicitamente richiesto dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (v. doc. 8), alla Commissione giudicatrice copia delle pubblicazioni indicate nella domanda di partecipazione al concorso unitamente con un'attestazione rilasciata dalla casa editrice, Homo Scrivens, al fine di certificare l'avvenuta pubblicazione di tali e-book, in data 28/03/2016 (v. doc. 3).

Successivamente, la Commissione giudicatrice provvedeva a valutare le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DDG 106/2016 e perveniva

alla compilazione della graduatoria di merito (v. allegato 4).

La Commissione attribuiva alla ricorrente punti 72,80, di cui 10,70 punti per la valutazione dei titoli allegati, che per l'effetto si collocava alla posizione n. 260 della graduatoria (v. doc. 5).

Relativamente alla valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice assegnava, alle pubblicazioni allegate dalla dott.ssa Roberta Puglisi, un valore di 0,20 punti singolarmente, per un totale di 0,60 punti (v. doc. 5).

Tale valutazione risulta a tutta evidenza errata *in parte qua*, in quanto contrastante con la relativa clausola di cui all'art. 4, comma 6, lett. (o del bando (v. doc. 7), che in ordine ai titoli da valutare richiama la Tabella A, allegata al decreto ministeriale n. 94 del 23/02/2016, che attribuisce n. 1 punto per ciascuna pubblicazione effettuata nella tipologia del libro.

Segnatamente, la citata Tabella A, (allegata al decreto ministeriale n. 94 del 23/02/2016) che identifica i titoli di accesso nonché i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente, prevede alla lettera **C.1.1**, (rubricato "*Pubblicazioni*") l'attribuzione di n. 1 punto, fino ad un massimo di n. 3, per "ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato", mentre alla lettera C.1.2 viene previsto l'attribuzione di un punteggio pari a 0,20, per "ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo

delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica,
pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR".

Alla luce di quanto riportato appare pacifico che la Commissione giudicatrice sia incorsa in un evidente travisamento nella valutazione dei titoli posseduti dalla candidata, poiché avrebbe dovuto assegnare 3 punti per le pubblicazioni allegate dalla ricorrente.

Precedentemente alla pubblicazione della graduatoria di merito, di cui al decreto MIUR.AOODRCA.REGISTROUFFICIALE(U).0013492.15-09-2016 (v. doc. 6), l'Ufficio scolastico Regionale per la Campania aveva già provveduto ad effettuare una ulteriore rettifica per emendare errori materiali effettuati dalla Commissione.

Tuttavia, la posizione della dott.ssa Roberta Puglisi in graduatoria non veniva emendata, nonostante l'evidente travisamento nella valutazione dei titoli della ricorrente.

Ne deriva che in applicazione della disposizione di cui alla Tabella A, il risultato totale della candidata avrebbe dovuto essere rideterminato in un punteggio pari a 75,2, ovvero 1 punto per ognuno dei n. 3 (tre) libri pubblicati. Con la conseguenza che la candidata si sarebbe dovuta collocare alla posizione n. 160, e dunque ben 100 posizioni in avanti rispetto a quella in cui erroneamente è stata inserita in graduatoria (v. doc. 5).

Pervero, la ricorrente in data 19/09/2016, ha provveduto ad inoltrare apposita istanza di autotutela alla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per conseguire l'annullamento del decreto del decreto MIUR.AOODRCA.REGISTROUFFICIALE(U).0013492.15-09-2016, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito limitatamente

alla parte in cui riconosce alla medesima il punteggio di 0,60 e non di 3, in ragione delle tre pubblicazioni indicate nella domanda di partecipazione e successivamente certificate e consegnate in copia alla Commissione giudicatrice.

Tuttavia, l'amministrazione non ha dato alcun seguito al procedimento di autotutela attivato dalla candidata.

Alla luce di quanto premesso, è evidente che l'esclusione della ricorrente si rivela del tutto illegittima e ingiustificata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità della graduatoria *in parte qua*. Violazione della clausola di cui all'art. 4, comma 6, lett. (o del bando nonché della lettera C.1.1 della TABELLA A di valutazione allegata al decreto ministeriale 94 del 23/02/2016. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Arbitrarietà, irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa.

L'illegittimità *in parte qua* della graduatoria di merito dell'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), è pienamente evidente avendo riguardo al mancato riconoscimento alla candidata del corretto punteggio per le pubblicazioni allegate alla propria domanda di partecipazione, che le avrebbe consentito di collocarsi alla posizione n. 160 della graduatoria di merito.

Difatti, la Commissione giudicatrice è incorsa in un evidente travisamento valutativo e/o errore materiale dei titoli posseduti dalla candidata, con la

conseguenza che il decreto con cui è stata pubblicata la graduatoria di merito regionale definitiva, è stato assunto in violazione delle disposizioni contenute nel bando di concorso nonché in contrasto con la lett. **C.1.1** della **Tabella A**, (allegata al decreto ministeriale 94 del 23/02/2016) che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente, ai fini dell'attribuzione del punteggio. La citata Tabella, come riportato in narrativa prescrive alla lettera C le pubblicazioni utili ai fini del concorso, che il candidato può allegare alla propria domanda di partecipazione.

Nello specifico, la Tabella distingue i libri, di cui alla lettera **C.1.1**, dagli articoli, di cui alla lettera **C.1.2**, prevedendo che a **“ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato”**, sia assegnato 1 punto fino ad un massimo di 3 punti, mentre attribuisce un punteggio di 0,20, come dettagliato alla lettera **C.1.2**, per **“ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR”**.

A tal fine la dott.ssa Roberta Puglisi aveva presentato n. 3 (tre) pubblicazioni riconducibili alla tipologia “libro”, di cui alla lettera **C.1.1** della predetta Tabella e segnatamente:

1. “Ciascuno a modo suo” nella drammaturgia di Luigi Pirandello, edito da Homo Scrivens, 2016, codice ISBN 978-88-99304-59-1;
2. “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello. Un percorso didattico, edito da Homo Scrivens, 2016, codice ISBN 978-88-99304-58-4;
3. “Ciascuno a suo modo” l’allestimento di Luigi Squarzina e le altre rappresentazioni, edito da Homo Scrivens, 2016, codice ISBN 978-88-99304-60-7.

In esito allo svolgimento delle prove concorsuali, la concorrente consegnava, come esplicitamente richiesto dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (v. doc. 8), alla Commissione giudicatrice copia delle pubblicazioni indicate nella domanda di partecipazione al concorso unitamente con un’attestazione rilasciata dalla casa editrice, Homo Scrivens, al fine di certificare l’avvenuta pubblicazione di tali e-book, in data 28/03/2016 (v. doc. 3).

Risulta pertanto evidente che la ricorrente ha diritto all’attribuzione di 1 punto per ognuna delle opere presentate, per un totale di 3 punti.

Da quanto esposto deriva, senza tema di smentita, che per i n. 3 (tre) libri allegati, la dott.ssa Roberta Puglisi aveva diritto al riconoscimento di 3 punti, 1 punto per ogni libro.

Pertanto, **il punteggio totale dei titoli è di 13,10**, mentre nella graduatoria di pertinenza è indicato un punteggio di 10,70.

Tale corretta attribuzione del punteggio avrebbe permesso alla candidata di collocarsi nella graduatoria di merito alla posizione n. 160 e, dunque, di occupare una posizione più vantaggiosa al fine dell’inserimento

nell'organico del corpo insegnanti.

2. Istanza di sospensiva.

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dal motivo di ricorso spiegato, posto che se la Commissione avesse correttamente applicato la lett. **C.1.1** della **TABELLA A** allegata al bando di concorso, avrebbe attribuito alla candidata un punteggio corrispondente al numero delle opere pubblicate dalla ricorrente.

Il pregiudizio che subisce la ricorrente dal provvedimento contestato è gravissimo ed è costituito dal collocamento alla posizione n. 260, in luogo della posizione n. 160, nella graduatoria di merito.

2. Istanza istruttoria.

La ricorrente chiede che l'adito Tar ordini all'Amministrazione di depositare l'originale di tutti i documenti, i verbali, le relazioni, gli atti ed i provvedimenti inerenti al procedimento di valutazione in questione, e laddove lo ritenesse opportuno con riferimento anche ai candidati che hanno partecipato al concorso e, in particolare, copia a campione dei titoli posseduti dagli altri candidati che hanno presentato pubblicazioni. La conoscenza di tali atti, potrebbe rendersi necessaria ai fini di una completa ed esaustiva disamina giurisdizionale della vicenda in questione.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, voglia:

- accogliere l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento in epigrafe nella parte in cui riconosce alla ricorrente per le pubblicazioni presentate un punteggio di 0,60 anziché **il punteggio di 3;**
- condannare la PA resistente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, compreso il rimborso del contributo unificato pagato, in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 T.V. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il contributo unificato anticipato dalla ricorrente è pari ad € 650,00.

Napoli, 8 novembre 2016

Avv. Luciano Imparato

